

## NUOVE REGOLE EUROPEE PER LA DEFINIZIONE DI DEFAULT

**A partire dal 1° Gennaio 2021** entrano in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti, meglio conosciuto come “default”.

La **nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive** per la classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

**I principali cambiamenti** introdotti prevedono che:

- ✓ le Banche e gli Intermediari finanziari non bancari **definiscano automaticamente come inadempiente il cliente** che presenti un **arretrato da oltre 90 giorni, secondo le specifiche di seguito riportate.**

**PER I PRIVATI E PICCOLE MEDIE IMPRESE** (Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro), il cui importo risulti contemporaneamente:

- superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso i Gruppi bancari;
- superiore ai 100€ e superiore al 5% (fino al 31/12/2021, poi all’1% dal 01/01/2022) del totale delle esposizioni verso gli Intermediari finanziari non appartenenti a Gruppi bancari, tra cui rientra Neafidi.

**PER LE ALTRE IMPRESE**, il cui importo risulti contemporaneamente:

- superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso i Gruppi bancari;
  - superiore ai 500€ e superiore al 5% (fino al 31/12/2021, poi all’1% dal 01/01/2022) del totale delle esposizioni verso gli Intermediari finanziari non appartenenti a Gruppi bancari, tra cui rientra Neafidi.
- ✓ Regularizzato l’arretrato dovranno passare almeno altri 90 giorni da tali regolarizzazioni, senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, per far decadere la segnalazione di inadempienza.

**Le ulteriori modifiche riguardano:**

- ✓ la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile;
- ✓ la propagazione del default;
- ✓ il periodo minimo di permanenza nello stato di default;
- ✓ le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente.

## PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERE LE NUOVE REGOLE DI **DEFAULT**

Al fine di evitare la classificazione a default, è fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità.

Si precisa che:


- le nuove regole sul default hanno un impatto limitato sulle informazioni della CR condivise con gli intermediari partecipanti e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela;
- non è ravvisabile alcun impatto conseguente alle modifiche introdotte alle cc.dd. “soglie di rilevanza”.

Queste ultime, infatti:

- non modificano gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”; tale classificazione continua ad essere legata ad una situazione di *grave difficoltà*, non temporanea, a restituire il debito e presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento;
- non incidono sulla categoria degli “inadempimenti persistenti” che continuano a seguire un criterio oggettivo legato esclusivamente alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento.

Nella CR, ai fini della classificazione “a sofferenza”, gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario tengono conto di tutti gli elementi informativi (positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo.

Si riporta uno schema per illustrare le principali modifiche:



Alcune risposte a domande frequenti

**1. Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?**

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest'ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l'automatica classificazione in default l'ammontare in arretrato/sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfinamento, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le Imprese e a 100 euro per i privati e le Piccole e Medie Imprese) e deve rappresentare al tempo stesso più dell'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario

**2. Come si calcolano i giorni di arretrato?**

I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo

**3. È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?**

L'Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l'impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default

**4. Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?**

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default

**5. In caso di ritardato incasso del pagamento, la banca deve comunque considerare il cliente in default?**

Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default: 1. Malfunzionamento del sistema di pagamento; 2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente; 3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato

**6. Dopo quanto tempo la banca può considerare il cliente non più in stato di default?**

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il

cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre.

#### **7. Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?**

La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default

#### **8. L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?**

Sì, se sono superate le soglie di materialità e l'arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni.

#### **9. Oltre al criterio in arretrato / sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?**

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default

#### **10. Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?**

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari (ad es. Confidi), che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring)

#### **Riferimenti normativi:**

- EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013.
- EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

**Neafidi è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornire tutto il supporto necessario telefonando allo 0444.1448311 o scrivendo a [info@neafidi.it](mailto:info@neafidi.it).**